

# STATUTO

della

**MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.A.**

## TITOLO I

### **Denominazione - oggetto - sede - durata**

**Art. 1** - E' costituita una società per azioni denominata

**MITTEL GENERALE INVESTIMENTI S.p.A.**

**Art. 2** - La società ha per oggetto, salvo quanto infra precisato, l'esercizio anche nei confronti del pubblico, delle attività di assunzioni di partecipazioni sia in Italia che all'estero, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

La società potrà altresì esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1 comma 2 - lettera f) - del T.U. 1° settembre 1993 n. 385, nn. da 2 a 12 e n. 15, l'attività di sponsor di cui all'art. 2.3.2. del Regolamento del Nuovo Mercato di Borsa Italiana S.p.A. e l'attività di collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di strumenti finanziari di cui all'art. 18 comma 3 e art. 1 comma 5 lett. c) del T.U. 58/98.

La società potrà infine esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte nell'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente. Potrà pertanto, a titolo indicativo, realizzare studi, ricerche ed analisi in materia economica e finanziaria, gestire immobili ad uso funzionale e servizi informatici o di elaborazione dati, procedere alla formazione e all'addestramento del personale, prestare servizi di informazioni commerciali e di locazione di cassette di sicurezza.

La società potrà accettare dagli azionisti finanziamenti fruttiferi o infruttiferi

a favore della società nei limiti e comunque con l'osservanza di quanto previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia.

**Art. 3** - La società ha sede in Milano.

Il domicilio dei soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati

**Art. 4** - La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 30/09/2050 e potrà essere prorogata.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale - azioni - obbligazioni**

**Art. 5** - Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 17.000.000 (diciasettemilioni) ed è diviso in n. 13.500.000 (tredicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 1 (uno) cadauna e n. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) azioni privilegiate da nominali Euro 1 (uno) cadauna aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 bis.

Potrà essere aumentato una o più volte nelle forme e termini di legge anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse, ed anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

E' consentito ai soci effettuare finanziamenti alla società nei limiti consentiti dalla normativa vigente al momento dell'erogazione del finanziamento.

**Art. 6** - Le azioni sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore a richiesta e a spese dell'azionista.

La società, nelle forme e modi di legge, può emettere obbligazioni, anche convertibili nominative o al portatore nei modi di legge e nei limiti consentiti dal Codice Civile e da speciali provvedimenti.

I soci hanno diritto di recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**Art. 6 bis** - La società potrà, nell'osservanza delle norme vigenti, emettere azioni privilegiate del valore nominale di Euro 1 cadauna, nel limite massimo del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, aventi le caratteristiche indicate nei paragrafi che seguono.

Ciascuna azione privilegiata ha diritto ad un dividendo maggiorato, rispetto a quello spettante a ciascuna azione ordinaria, nella misura dell'uno per cento.

Tutte dette azioni sono inoltre privilegiate nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della società.

Le azioni privilegiate attribuiscono il diritto di voto esclusivamente nelle assemblee straordinarie.

Le azioni privilegiate non possono essere alienate, a qualsiasi titolo, per un periodo di trentasei mesi dal giorno della loro sottoscrizione se non al soggetto che possiede la maggioranza del capitale ordinario della società. Trascorso detto periodo il loro titolare che intenda a qualsiasi titolo alienarle dovrà offrirle in prelazione ai titolari delle azioni ordinarie con raccomandata a.r. inviata al domicilio dei medesimi quale risultante dal libro soci contenente l'indicazione del quantitativo di azioni in vendita, del nominativo dell'aspirante acquirente, del prezzo e delle altre condizioni e modalità della vendita. I soci destinatari dell'offerta potranno esercitare il diritto di prelazione con invio di raccomandata a.r. al socio offerente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede.

### **TITOLO III**

#### **Assemblea**

**Art. 7** - L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o altrove purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.

**Art. 8** - L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero comunicato, sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, alternativamente o promiscuamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 3, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio oppure entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritengano opportuno.

L'assemblea dovrà essere convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

**Art. 9** - I soci devono esibire le proprie azioni o certificazioni al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega da altro azionista o da un terzo, osservate le limitazioni prescritte dall'art. 2372 C.C.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in caso di loro assenza o impedimento, da un azionista designato dall'assemblea stessa, la quale sceglierà un segretario.

Nei casi di legge, o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da un apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

**Art. 10** - Ogni azione dà diritto ad un voto.

**Art. 11** - Per la validità di costituzione delle assemblee ordinarie e di quelle straordinarie, così in prima come in seconda convocazione, e per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

La partecipazione all'assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:

- (i) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

**Art. 12** - Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

## **TITOLO IV**

### **Amministrazione**

**Art. 13** - La società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 7 membri o da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico o gli amministratori durano in carica fino a 3 esercizi (e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica) e non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

**Art. 14** - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società.

Essi possono compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza restrizione alcuna e fare tutto quanto, niente escluso

ed eccettuato, sia necessario e ritengano utile per il raggiungimento degli scopi sociali e che non sia, dallo statuto o dalla legge, espressamente riservato all'assemblea.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quale richiamato, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- riduzione del capitale a seguito di recesso;
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

**Art. 15** - Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea e, eventualmente, il segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Il Consiglio può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2381 del codice civile, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti o disgiunti.

In caso di nomina di più Vice Presidenti il Vice Presidente più anziano sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

In ogni momento potrà essere costituito un Comitato esecutivo con numero di membri e poteri da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**Art. 16** - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione potranno nominare direttori e procuratori nonché quel numero di funzionari che riterranno opportuno, investendoli individualmente o congiuntamente della firma sociale e determinandone le attribuzioni nei limiti di legge.

**Art. 17** - Il Consiglio si riunirà normalmente presso la sede sociale. Potrà essere convocato in Italia anche in altro luogo qualora il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione dovrà essere comunicata per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma, telefax o lettera elettronica (e-mail) spediti almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio può riunirsi per tele/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

**Art. 18** - Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei propri membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I processi verbali delle deliberazioni del consiglio saranno firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.

**Art. 19** - Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea stabilisce il compenso fissato annuale per i membri del Consiglio; tale compenso resta immutato fino a nuova deliberazione.

**Art. 20** - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente ed ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni.

## **TITOLO V**

### **Collegio sindacale – Controllo contabile**

**Art. 21** - L'assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi tra i quali elegge il Presidente e due supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili. Per la nomina e le attribuzioni dei sindaci, per la determinazione della loro retribuzione e la durata dell'ufficio, si osservano le norme di legge vigenti.

Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'art. 17.

Il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale ovvero quando richiesto dalla legge o deciso con delibera della assemblea ordinaria e comunque secondo la normativa pro tempore vigente, da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **Esercizio sociale e bilancio**

**Art. 22** - L'esercizio sociale ha inizio il 1 ottobre e si chiude il 30 settembre di ogni anno.

**Art. 23** - Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvedono in conformità alle prescrizioni di legge alla redazione del bilancio dell'esercizio e lo sottopongono all'approvazione dell'assemblea.

**Art. 24** - L'assemblea delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione del 5% alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il limite di legge.

## **TITOLO VII**

### **Scioglimento e liquidazione**

**Art. 25** - Addivenendosi per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

Il presente Statuto sociale è quello attualmente in vigore per la società "Mittel  
Generale Investimenti S.p.A."  
In fede

Milano, 7 marzo 2006